



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 140

Oggetto:

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica – Anno 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno TRENTA (30) del mese DICEMBRE, alle ore 14:30, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	V. Sindaco
3) RIPA	Maria Rosa	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
	X
	X
X	

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale DOSS. GIAMPORCARO DANIELE

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario \_\_\_\_\_

Li. 30-12-2019

La Responsabile dell'Area I

Vacirca Vincenza  
*Vacirca Vincenza*

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario \_\_\_\_\_

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 30-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dessa Giuseppa Ferrauto  
*Dessa Giuseppa Ferrauto*

Il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA – ANNO 2019.

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 05/09/2018 con la quale si è provveduto alla nomina dei Componenti della Delegazione Trattante di parte pubblica;

**RICHIAMATE**, ancora:

- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2019 avente ad oggetto “*Approvazione “Piano Triennale Anti-corrruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2019-2021”. Aggiornamento alla luce della Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018”*;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 14/11/2019 con la quale si è provveduto all’approvazione del nuovo “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*”;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 20/11/2019 avente ad oggetto “*Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021. Approvazione*”;
- ✓ la determinazione del Responsabile di P.O. Area II – Servizi Finanziari - n. 469 del 09/12/2019 avente ad oggetto “*Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2019 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)*”;

**CONSIDERATO** che in data 19 dicembre 2019 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante di parte datoriale e di parte sindacale la preintesa sul contratto decentrato integrativo per l’erogazione del fondo delle risorse decentrate del personale del comparto – parte economica anno 2019 - (allegato 1);

**VISTA** la relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposta dalla Responsabile di P.O. Area II – Servizi Finanziari per il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., (allegato 2);

**ATTESO** che l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva è concessa previo controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri effettuate dai Revisori dei conti;

**CONSTATATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere favorevole, in data 30 dicembre 2019, protocollo generale n. 24635 del 30.12.2019, sull’ipotesi contrattuale e sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli del CCNL ai sensi dell’art. 8, comma 6. (allegato 3);

**RITENUTO**, pertanto, dover autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato parte economica annualità 2019;

**VISTI** gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**RISCONTRATA** la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

PROPONE

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'ipotesi di CCDI del personale non dirigente annualità economica 2019 sottoscritto in data 19 dicembre 2019 (allegato 1);
3. di prendere atto delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria predisposte dalla Responsabile di P.O. Area II – Servizi Finanziari per il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., (allegato 2);
4. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 30 dicembre 2019 protocollo generale n. 24635 del 30.12.2019, sull'ipotesi contrattuale e sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli del CCNL ai sensi dell'art. 8, comma 6 (allegato 3);
5. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del citato contratto integrativo;
6. di trasmettere all'ARAN e al CNEL, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, ai sensi dell'art. 40 bis, co. 5 del D.Lgs. 165/2001;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

*Il Sindaco*  
*Dott. Giuseppe Stefio*



LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

- 1) di approvare la superiore proposta che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo ;
- 2) di dichiarare la presente delibera , ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 44/91

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dr. Giuseppe Stefio

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

### CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 30/12/2019

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_



## CITTÀ DI CARLENTINI

### **Libero consorzio comunale di Siracusa**

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TRA  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARLENTINI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI-  
PARTE ECONOMICA 2019**

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Criteri generali

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Durata

#### TITOLO II - RISORSE DECENTRATE

Art. 4 Ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

Art. 5 Attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance

Art. 6 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)

Art. 7 Progressioni economiche

Art. 8 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)

Art. 9 Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)

Art. 9 bis Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c.2 CCNL 2018)

Art. 10 Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018)

Art. 11 Indennità di reperibilità (art. 24, CCNL 2018)

Art. 12 Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000)

Art. 13 Flessibilità dell'orario di lavoro (art. 17, c. 4, CCNL 6.7.1995)

#### TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE

Art. 14 Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)

ALLEGATO A – PROSPETTO RIPARTIZIONE FONDO, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 469 del 09/12/2019.

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Criteria generali

1. Fermi restando gli obblighi di informazione e confronto previsti dagli artt. 4 e 5 del CCNL 21 maggio 2018, oggetto della contrattazione collettiva integrativa sono le materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL 2018; essa si svolge nel rispetto della Legge e del CCNL tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale .
2. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCDI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
- 3.. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

*Art. 7, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".*

*Art. 40, c. 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono".*

### Art. 2

#### Ambito di applicazione

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Carlentini con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.



2. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.

### **Art. 3**

#### **Durata**

1. Il presente CCDI negozi i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo, attenendo alla parte economica relativa all'anno 2019.

## **TITOLO II - RISORSE DECENTRATE**

### **Art. 4**

#### **Ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili**

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018.
2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato.
3. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da destinare gli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 20162018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13<sup>a</sup>, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

*L'art. 7, c. 4, lett. a) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili detratte quelle vincolate a istituti di carattere stabile. Compete quindi alle parti individuare i criteri per ripartire le residue risorse disponibili. In tale operazione svolge un ruolo predominante l'organizzazione dell'Ente, e quindi la sua struttura operativa e le modalità di utilizzo dei servizi in relazione alle esigenze.*

*Rimane fermo che una quota delle risorse variabili è destinata alla performance Individuale e organizzativa.*

4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.



**Art. 5****Attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla Performance**

1. Le parti concordano che il 30 % del fondo pari a circa 55.185,12 euro di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale ed organizzativa, tenendo conto delle indicazioni fornite alla parte pubblica dall'Amministrazione comunale.
2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
3. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.

**Art. 6****Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)**

1. Per i dipendenti che conseguono valutazioni più elevate è prevista una maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, definita in sede di contrattazione integrativa in misura pari al 30% del valore medio procapite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. Viene stabilita una quota pari al 10% del personale cui attribuire detta maggiorazione.
2. La misura della maggiorazione è determinata in misura differenziata, secondo la qualifica di appartenenza.

**Art. 7****Progressioni economiche**


1. A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, le progressioni economiche orizzontali sono stabilite nella misura del 40%, pari a circa 24.000,00 euro delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. Le progressioni interessano tutte le categorie.
3. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi, *secondo modalità concordate tra le parti, possono confluire nelle risorse destinate alla performance individuale;*
4. Il personale interessato è quello in servizio nell'ente alla data del *1° gennaio 2019*. Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell'anno come sopra specificato. Si stabilisce che l'attribuzione delle P.E.O. abbia decorrenza dal 1° Gennaio 2019.



**Art. 8****Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)**

L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni..

1. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale come rilevabili dalle attestazioni prodotte dai Capi Area. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le attività di rischio secondo quanto definito all'art 10 del C.D.I. a cui corrispondono i relativi valori di indennità per i giorni di effettivo svolgimento delle attività lavorati e si quantifica in euro 2,50 per dipendente individuato.
2. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale o relazionale. Valore Indennità 2,50 euro per i giorni di effettivo svolgimento delle attività lavorative
3. La misura dell'indennità riferita al maneggio valori è fissata in 1,00 euro per gli agenti contabili ed 1,55 euro per l'economista comunale.
4. In caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto, è applicata una riduzione degli importi diversi da quelli riferiti al rischio, nella misura del 10%. In ogni caso non si può superare il valore massimo di contratto.
5. Il dirigente/responsabile del settore di appartenenza del dipendente attesta periodicamente (almeno una volta l'anno) lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio valori.

**Art. 9****Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)**

1. Al personale di categoria B, C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza, e del relativo formale atto di conferimento.

<b>Specifiche Responsabilità affidate al personale: Cat. "B" "C" e "D"</b>	<b>Compensi annui</b>
<p><i>Tab. A</i></p> <p>Nomina, con formale atto di organizzazione dirigenziale, di:</p> <p>1) Responsabile di una struttura organizzativa complessa (servizio/ufficio)</p> <p>2) Coordinamento di almeno 2 operatori di pari categoria o inferiore</p> <p>3) Affidamento di un significativo numero di tipologie di procedimenti amministrativi.</p>	<p>Euro 800,00 annue se riferita al possesso di tutti e tre i requisiti</p> <p>Euro 1200,00 se riferita al possesso di due requisiti</p>

2. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso di almeno 2 dei 3 requisiti previsti, per cui queste indennità non è per i periodi di assenza superiori al mese diversi dalla ferie.

#### **Art. 9 bis**

#### **Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c.2, CCNL 2018)**

Un'indennità di importo pari ad € 300,00 annui lordi è riconosciuta al lavoratore che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, per compensare:

- le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile o anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalla legge;
- i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.


**Art. 10****Welfare integrativo(art. 72, CCNL 2018)**

1. In relazione all'istituto di cui sopra si possono attivare i seguenti interventi:
- a) sostegno all'iscrizione dei figli agli asili nido. Il contributo sarà riconosciuto al personale dipendente a tempo indeterminato con almeno 3 figli a carico, in presenza di un reddito familiare inferiore ad euro 20.000,00;
  - b) concorso alle spese per i libri di testo per i figli di dipendenti sino alla scuola secondaria di secondo grado, in presenza di un reddito familiare inferiore ad euro 20.000,00;
  - c) incentivazione di iniziative di carattere culturale, ricreativo o sportivo a favore dei dipendenti;
  - d) favorire l'adesione a forme di assistenza sanitaria privata per i dipendenti ed i propri familiari;
  - e) borse di studio per i figli dei dipendenti a tempo indeterminato risultanti particolarmente meritevoli;
  - e) altro.....
2. Si prevedono euro 1000,00 per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, da destinare alla lettera B dell'art. 72 CCNL 2018.

**Art. 11****Indennità di reperibilità (art. 24, CCNL 2018)**

Per le aree di pronto intervento individuate dall'Ente, è istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno . Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 (sei) volte in un mese ;

1. Il limite di sei volte al mese per la reperibilità in presenza di situazioni di emergenza climatica od ambientale, è elevato fino ad un massimo di 8 volte al mese. L'aumento dei tumi in questione non può superare la durata di mesi 3 continuativi. L'amministrazione si impegna comunque a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta comunque ragione delle esigenze da affrontare.
2. L'importo dell'indennità di reperibilità è elevato ad euro 13,00) in presenza di:
  - a) situazioni di cui al comma 1;
  - b) reperibilità prestata nelle giornate festive: euro 20,66.

**Art. 12**


**Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000)**

1. La banca delle ore, di cui all'art. 38 bis del CCNL 14.9.2000, contiene, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione, *tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.*
2. Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore è di n°90 ore.

**Art. 13**

**Flessibilità dell'orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)**

1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell'Ente l'istituto dell'orario flessibile. Non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti (quali trasporto scolastico, insegnanti scuole comunali, *servizi in turno*, ecc.).
2. Rimane salva la facoltà dell'Ente di generalizzare l'orario flessibile, fatti salvi i servizi di cui al comma 1.
3. La flessibilità prevede un'entrata anticipata o posticipata di 30 minuti rispetto a quella ordinaria con corrispondente uscita. Deve essere comunque assicurata la presenza in servizio del personale che fruisce dell'orario flessibile, in fasce orarie centrali, antimeridiane e ove sussistano pomeridiane, che assicurino la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura (*ovvero nella fascia che va dalle ore 9,00 alle ore 13,00 da valutare da parte delle singole amministrazioni*).
5. Le parti convengono che nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro siano valutate opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro.

**TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE**

**Art. 14**

**Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)**

1. L'indennità compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza.


L'indennità è corrisposta per servizi resi "in via continuativa".

2. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all'espletamento di tale servizio. La misura dell'indennità per il servizio esterno è di regola pari ad € 6,00.
3. L'indennità di cui al presente articolo:
  - è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
  - è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37 comma 1, lettera b del CCNL del 06.07.1995 e successive modificazioni;
  - è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
  - non è cumulabile con l'indennità di cui all' art. 70-bis.
4. L'indennità di servizio esterno può essere finanziata con quota parte delle risorse derivanti dai proventi delle violazioni stradali di cui all'art. 208 commi 4, lett. C e 5 del D. L.vo n° 285/1992.
5. Sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30 rispettivamente per il personale in possesso della qualifica di agente di p.s. e svolgente funzioni di p.g. di cui all'articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004 (v. RAL 221).

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 1

**Le parti convengono che il presente contratto collettivo decentrato integrativo abbia validità per l'anno 2019.**

**ALLEGATO A – Prospetto ripartizione del Fondo, giusta Determina dirigenziale n° 469 del 09/12/2019.**





## Città di Carlentini

*Libero Consorzio comunale di Siracusa*

*Area 2^ - Servizi Finanziari*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELLA IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO AL  
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2019

REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01

(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n.25,  
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012. Tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 40-bis comma 4 D.Lgs.165/2001, sul sito istituzionale dell'Ente.

### Premessa

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

I contratti integrativi devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale (Art.40 comma 3 bis) nel rispetto della contrattazione nazionale (Art.40, comma, quinquies).

Il controllo verte sulla verifica di compatibilità economico-finanziaria dei costi della Contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla verifica della legittimità del C.C.D.I. relativamente al rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva nazionale, specialmente per quel che concerne le materie devolute alla contrattazione decentrata integrativa.

L'art.40, comma 3 quinquies D.Lgs. n° 165/2001 prevede che, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposta dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto dalle clausole legali ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.. il superamento dei vincoli finanziari, accertato dalla Sezione Regionale di Controllo

della Corte dei Conti o rilevato dall'organo di controllo interno, comporta per l'Ente l'obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva (art.40 comma 3quies).

\*\*\*\*\*

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo alla sua sottoscrizione. In coerenza con quanto disposto dal contratto nazionale, in data 19/12/2019 tra la delegazione trattante di parte datoriale e la delegazione trattante di parte sindacale è stata sottoscritta la "Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo" parte economica anno 2019.

I punti fondamentali del nuovo contratto sono i seguenti:

- Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e di compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità: a) indennità di turno; b) indennità di vigilanza; c) con la performance individuale e collettiva.
- Il contratto decentrato prevede l'erogazione di una indennità pari a 6,00 euro giornaliera per ogni giornata effettivamente lavorata da erogare con quota parte dei proventi di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D. Lgs. n. 285 del 1992.
- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del Codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D. Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato all'art. 72 del CCNL. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è stato previsto la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale: supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli, prevedendo un importo di € 1.000,00;

Il contratto decentrato regola inoltre l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019 – parte economica secondo le previsioni del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto definitivamente il 21/5/2018.

Con il contratto integrativo in argomento vengono inoltre determinate le diverse indennità spettanti al personale dipendente, non appartenente all'area delle P.O. :

<p>Tipologie di condizioni di lavoro destinate a remunerare attività disagiate</p>	<p>Misurazione dell'indennità e condizioni per l'erogazione</p>
<p>Attività prestata allo sportello al pubblico con notevole affluenza di pubblico, con particolari tipologie di utenza con cui il rapporto comporta un elevato grado di complessità e con riguardo all'utenza caratterizzata da fragilità sociale.</p>	<p>€ 2,50 al giorno. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente individuato dal dirigente del settore di appartenenza, avviene mensilmente. L'indennità viene erogata per i soli giorni di effettivo servizio.</p> <p>L'indennità non viene erogata nelle giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa e nelle giornate in cui, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportino condizioni disagiate.</p>
<p>Tipologie di condizioni di lavoro destinate esposte a rischi</p>	<p>Misurazione dell'indennità e condizioni per l'erogazione</p>
<p>Attività prestate con l'utilizzo di materiali, mezzi, attrezzature e strumenti atti a determinare possibili rischi; utilizzo di mezzi o macchine operative potenzialmente pericolosi.</p>	<p>€ 2,50 al giorno. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente individuato dal dirigente del settore di appartenenza, avviene mensilmente. L'indennità viene erogata per i soli giorni di effettivo servizio.</p> <p>L'indennità non viene erogata nelle giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa oltre a quelle nelle quali, eventualmente il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non siano esposti a rischi.</p>

Importi mensili maneggiati	Misura indennità e condizioni di erogazione
Da € 300,00 ad € 2.000,00	1 €/giorno
Per importi superiori ad € 2.000,00	1,55 €/giorno
	<p>L'indennità è corrisposta in presenza delle seguenti condizioni:</p> <p>a) il maneggio dei valori deve essere personale ed effettivo;</p> <p>b) per "maneggio dei valori" si intende maneggio di denaro contante;</p> <p>c) restano esclusi il maneggio di buoni pasto, valori bollati, carte di debito.</p>

Indennità per specifiche responsabilità	€ 800,00 annui	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipendenti cui venga affidato un significativo numero di tipologie di atti amministrativi</li> <li>- Coordinamento di almeno due operatori di pari o inferiore categoria</li> </ul>	Art. 70 quinquies comma 1 CCNL 21/05/2018
Indennità per specifiche responsabilità	€ 1200,00 annui	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipendenti cui venga affidato un significativo numero di tipologie di atti amministrativi</li> <li>- Coordinamento di almeno due operatori di pari o inferiore categoria</li> <li>- Responsabile di una struttura organizzativa complessa</li> </ul>	Art. 70 quinquies comma 1 CCNL 21/05/2018

Indennità di servizio esterno	€ 6,00 per tutti gli operatori di polizia locale che svolgono la prestazione ordinaria giornaliera all'esterno	Art. 56 quinquies CCNL 21/05/2018
-------------------------------	--	-----------------------------------

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa del Fondo Risorse decentrate

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 68 del CCNL 21/5/2018 le risorse vengono così ripartite:

<i>a) premi correlati alla performance organizzativa od individuale</i>	€ 55.185,12
<i>b) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis (disagio, rischio, maneggio valori) ed indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000 (compenso retribuzione festiva 50% domenica)</i>	€ 90.000,00
<i>c) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies - <u>ex lett. f) e i)</u></i>	€ 5.000,00 (lett. F) € 6.200,00 (lett. I)
<i>d) progressioni economiche orizzontali a partire dall' 1 Gennaio 2019</i>	€ 24.000,00

L'erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale, disciplinati dal presente Contratto integrativo, sono collegati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano della performance.

#### ***La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa***

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina dirigenziale n° 469 del 09/12/2019 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019 in complessivi € 608.530,84.

#### **- Risorse Stabili**

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e

c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

- **Risorse variabili**

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D. Lgs.75/2017 e quelle che sono esclusi dai citati limiti e vincoli finanziari.

<b>FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2019 - RISORSE STABILI</b>		
<b>Disposizione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Articolo 67 CCNL 21/5/2018		
COMMA 1 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO	<u>Art.31 C. 2 C.C.N.L. 22/1/2004</u> <u>RIFERITE AL 2017</u>	€ 401.011,64
COMMA 2 LETT. A	€83,20 PER OGNI DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 N° dip. 193	€ 16.057,60
COMMA 2 LETT. B	Importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria	€ 5.807,10
COMMA 2 LETT. C	Importo RIA e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità, 2017/2018	€ 2.018,51
COMMA 2 LETT. G	Risparmi dall'applicazione dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/1999	€ 937,37
		€ 425.832,22
ART. 34 COMMA 4 CCNL 28/1/2004	Progress. Orizz dal 2004 al 2016	€ 131.070,76
	Progr. Orizz. Pers cess dal 2010 al 2013	-€ 41.968,81

	Progressioni Verticali anni 2005 - 2012	€ 94.509,80
	Progressioni orizzontali personale cessato anni 2017	€ 1.804,79
Art. 68 c.1		€ 7.386,73
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>€ 618.635,49</b>
<b>RISORSE PARTE VARIABILE</b>		
ART 67 C3 LETT E - EX ART 15 C1 lett. M	Risparmi risorse lavoro straordinario	€ 10.329,14
<b>TOTALE Risorse non che fanno parte della riduzione del fondo</b>		<b>€ 10.329,14</b>
ART. 67 C. 3 LETT. C - EX ART 15 C1	Compensi ISTAT	€ 11.099,59
	Incentivi progettazione	€ 27.112,57
	Piano miglioramento VV.UU.	€ 22.593,81
	Incentivi area ambiente	€ 9.037,52
ART. 67 C. 3 LETT. D	Frazione RIA	€ 570,38
ART 67 C3 lett I - C5 lett B ART 56 quater	CDS art. 208	€ 1.000,00
<b>Risorse variabili che non fanno parte della riduzione del fondo</b>		<b>€ 71.413,87</b>

ART 67 C.3 LETT H - C.4 - EX ART 15 C. 2	FINO AL L'1,2% MONTE SALARI 1997	€ 11.760,05
<b>Risorse che fanno parte della riduzione del fondo</b>		<b>€ 11.760,05</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 93.503,06</b>

TETTO FONDO RISORSE ANNO 2019		<b>€ 608.530,84</b>
TETTO DEL FONDO ANNO 2016		<b>€ 637.982,54</b>
TETTO DEL FONDO ART. 67 C. 7		<b>€ 608.530,84</b>

Quota utilizzata per progressioni economiche 1999/2001		€ 118.061,17
PARTE FONDO RISORSE DECENTRATE UTILIZZATE		€ 73.845,74
Quota utilizzata per progressioni 2007/2008		€ 56.433,02
Quota utilizzata per progressioni 2009/2010		€ 23.643,67
Quota utilizzata per progressioni anno 2016		€ 41.378,77
Quota utilizzata per progressioni anno 2017		€ 16.924,84
Quota utilizzata per progressioni anno 2018		€ 49.121,30
Spesa 1^ inquadram. person. Ex qualif. 1-2-5		€ 6.853,29
Spesa per pagamento indenn- person. Educativo		€ 5.701,92
Indennità di comparto (al netto delle quote relative alle nuove assunzioni dopo l'applicazione del CCNL 22/1/2004		€ 64.810,56
<b>TOTALE SOMME UTILIZZATE</b>		<b>€ 456.774,28</b>

**Determinazione importo erogabile per compenso lavoro straordinario anno 2019  
Art. 14 C.C.N.L. 01/04/1999 già inglobato nelle somme a disposizione.**

Straordinario anno 1998	€ 47.855,05
Quota destinata alla 8^ qualifica affluita al fondo lett. A	-€ 6.277,54
Riduzione contrattuale aziendale confluito al fondo lett. M	-€ 10.329,14
Riduzione 3% dall'1/1/2000	-€ 937,37
Somma disponibile per lo straordinario 2019	<b>€ 30.311,00</b>
Straordinario elettorale (Elezioni del Parlamento Europeo)	<b>€ 30.538,03</b>
Totale lavoro straordinario	<b>€ 60.849,03</b>

<b>SOMME DISPONIBILI PER L'ANNO 2019</b>	
Risorse fondo ridotto disponibili	<b>€ 162.085,70</b>
Risorse contrattuali art. 67 comma 2 lett. A - B	<b>€ 21.864,70</b>
Risorse fondo disponibili (parte stabile + parte variabile)	<b>€ 183.950,40</b>
Risorse variabili che non fanno parte della riduzione del fondo	<b>€ 71.413,87</b>
Somme lavoro straordinario	<b>€ 60.849,03</b>

### ***Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione***

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo è pari ad **€ 618.635,49**

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo soggetto a limitazione sommato a quello non soggette a limitazioni pari ad **€ 93.503,06**;

Totale Fondo sottoposto a certificazione. **Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 608.530,84**

### ***2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa***

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

*- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione*

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (trattasi degli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione, da parte dell'Amministrazione, delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c.4, del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento.
3. I valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2019 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	€ 64.810,56
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 379.408,51
Spesa I <sup>^</sup> inquadramento personale ex qualifica 1 <sup>^</sup> , 2 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup>	€ 6.853,29
Spesa per pagamento indennità personale Educativo	€ 5.701,92



La Responsabile dell'Area 2<sup>^</sup> - Servizi Finanziari

*Giuseppa Ferraro*  
D. ssu Ferraro Giuseppa

ALL. 3

Protocollo n. 24635 del 30-12-2019

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Parere su ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata

Mittente : BANNO' MARIA

Mail mittente : maria.banno@pec.commercialistipa.it



**Comune di Carlentini**

**(Provincia di Siracusa)**

**Collegio dei Revisori dei Conti**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Oggetto: Parere su ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata valido per l'anno 2019 – parte economica. Art. 67 del C.C.N.L. 21 maggio 2018.**

Il Collegio dei Revisori, ricevuta in data 23/12/2019 la richiesta di parere di cui in oggetto,

**PREMESSO CHE**

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
  - all'art. 40, comma 3 bis che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”;
  - all'art. 40, comma 3 quinquies che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale”, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
  - all'art. 40, comma 3 sexies che “A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
  - Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”
  - i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa;
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;
- in data 19/12/2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate, valido per la parte economica anno 2019;
- è stata predisposta la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria in ossequio al disposto del D. Lgs. 165/2001;
- tale documentazione è pervenuta a codesto Organo di Revisione in data 23/12/2019;
- sono state determinate le risorse decentrate per l'anno 2019 con Determinazione del Responsabile Finanziario n. 469 del 09/12/2019;
- il Collegio dei Revisori ha certificato con proprio in data 17/12/2019 il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019 (CCNL Funzioni Locali 21-05-2018);

#### ATTESO

- che l'importo annuale del Fondo 2019 deve trovare copertura sull'apposito titolo primo intervento uno del bilancio;

#### CONSIDERATO

- che il contenuto della relazione illustrativa e tecnico finanziaria è conforme allo schema predisposto dal Dipartimento della RGS d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che il Fondo per le Risorse decentrate 2019, così come calcolato, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa e, in particolare, che l'Ente abbia rispettato le disposizioni normative, non superando l'importo del Fondo 2016, ridotto in considerazione di legge, così come previsto dall'art.23, comma 2 del D.lgs. n.75/2017, e così come già certificato dall'Organo di Revisione;

#### RILEVATO

- Che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario di bilancio;
- Che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura gli equilibri di bilancio;
- Che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

#### RACCOMANDA

- la corresponsione degli emolumenti accessori solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, e, comunque, nel rispetto dei principi di cui all'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;
- di non deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto dei limiti di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale. Si specifica che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che "di servizi"; l'Ente raggiunge stabilmente e in via ordinaria un più elevato livello;
- Di rendere le previsioni del contratto decentrato coerenti con i principi recati dal Titolo III del D.lgs. n.150/2009;
- A rispettare il divieto di distribuire le somme di cui all'art.17 comma 2 lettera a) performance e/o produttività, in quanto non è stato ancora approvato il Piano Esecutivo di Gestione integrato 2019/2021 comprensivo del piano della performance 2019/2021, anche nel rispetto degli orientamenti della Corte dei Conti.
- A rispettare il divieto di distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance, la cui erogazione può avvenire solo sulla base di adeguati sistemi di misurazione e valutazione coerenti con i principi contenuti nel D.lgs. n.150/2009;
- la corresponsione dei trattamenti per il rischio ed il disagio solo se tali condizioni ricorrono effettivamente;
- il rispetto del principio di corrispettività di cui all'art. 7 comma 5 del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale "*le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*";
- di dare la massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa;

## ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla compatibilità degli oneri della contrattazione integrativa del personale per l'anno 2019 con i vincoli di bilancio (art. 40 D. Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. in vigore (art. 40 bis, comma 1, D. Lgs. 165/2001).

Firmata digitalmente e trasmessa a mezzo pec

27/12/2019

Il Collegio dei Revisori

Firmato digitalmente da: BANNO' MARIA  
Data: 30/12/2019 11:36:46

Dott.ssa Maria Bannò

Firmato digitalmente da  
**ANDREANA MINUTI**  
CN = MINUTI ANDREANA  
SerialNumber = TINIT-MNTNRN63H53I220M  
e-mail = studiominuti@virgilio.it  
= IT

Dott.ssa Andreana Minuti

Firmato digitalmente da: Marisca Carmelo  
Data: 30/12/2019 11:24:28

Dott. Carmelo Marisca